

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERA DI
C.C. n. 48 DEL 21.12.2001

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1. DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA.....	5
ART. 2. VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA	5
ART. 3. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO	5
CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO	6
ART. 4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE.....	6
ART. 5. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	6
ART. 6. MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI	7
ART. 7. SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI.....	7
ART. 8. COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA.....	7
ART. 9. INSTALLAZIONE DI VETRINE	8
ART. 10. ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI	8
ART. 11. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	8
ART. 12. MERCATI DI GENTE D'AFFARI	8
ART. 13. PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE.....	9
ART. 14. INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE	9
ART. 15. DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO.....	9
ART. 16. COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE	9
CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.....	10
ART. 17. DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE.....	10
ART. 18. OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE.....	11
ART. 19. DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIOVAGHI	11
ART. 20. PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE	11
ART. 21. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE	11
ART. 22. TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE.....	12
ART. 23. SGOMBRÒ DELLA NEVE.....	12
ART. 24. DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE	13
ART. 25. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANA ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE	13
ART. 26. PULIZIA DELLE VETRINE	13
ART. 27. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI	13
ART. 28. DIVIETO DI GETTO ED AFFISSIONE DI OPUSCOLI O FOGLIETTI	14
ART. 29. DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA	14
CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI	14
ART. 30. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	14
ART. 31. COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI.....	15
ART. 32. COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE.....	15
ART. 33. ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI	16
ART. 34. DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA.....	16

ART. 35. LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI	16
ART. 36. SPOLVERO DI PANNI E TAPPETI.....	16
ART. 37. BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI.....	17
ART. 38. PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI.....	17
ART. 39. VIALI E GIARDINI PUBBLICI	17
ART. 40. VASCHE E FONTANE.....	18
ART. 41. ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEI PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITÀ	18
ART. 42. RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COI SUOLO PUBBLICO	18
CAPO V QUIETE PUBBLICA.....	19
ART. 43. INQUINAMENTO ACUSTICO	19
ART. 44. ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE	19
ART. 45. IMPIANTO DI MACCHINARI.....	20
ART. 46. PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI	21
ART. 47. FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURA NELLE ABITAZIONI.....	21
ART. 48. RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI	21
ART. 49. USO DI STRUMENTI SONORI	22
ART. 50. CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI	22
ART. 51. VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI	22
ART. 52. SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE.....	23
ART. 53. DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE NELLE ABITAZIONI	23
ART. 54. SUONO DELLE CAMPANE.....	23
ART. 55. SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI	23
ART. 56. NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI	24
ART. 57. CAROVANE DI NOMADI.....	24
CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI.....	24
ART. 58. SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI.....	24
ART. 59. REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI	25
ART. 60. DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI.....	25
ART. 61. ACCATASTAMENTO DI LEGNO E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI	26
ART. 62. FUCINE E FORNI.....	26
ART. 63. USO DI FIAMMA LIBERA.....	27
ART. 64. ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI E FALÒ	27
ART. 65. ANIMALI PERICOLOSI - CANI.....	27
ART. 66. STRUMENTI DA TAGLIO.....	28
ART. 67. TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI	28
ART. 68. TRASPORTO DI ACQUA GASSATA E DI SELTZ.....	28
ART. 69. SCALPELIAMENTO DI VIE O PIAZZE	29
ART. 70. MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI	29
ART. 71. MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO.....	29
ART. 72. SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE	29
ART. 73. MATERIALE DI DEMOLIZIONE.....	30
ART. 74. INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE.....	30
ART. 75. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI	30
CAPO VII DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.....	30

ART. 76. ORARI DEGLI ESERCIZI.....	30
ART. 77. PESATURA DELLE MERCI - DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI.....	31
ART. 78. VENDITA E SCORTA DELLE MERCI.....	31
ART. 79. VENDITA DEI PANE.....	31
ART. 80. VENDITA DI, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI.....	31
ART. 81. MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI. SURROGATI.....	32
ART. 82. ESALAZIONI DI MERCE.....	32
ART. 83. TABELLA PER LA VENDITA DEI COMBUSTIBILE.....	32
ART. 84. REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA.....	32
ART. 85. APERTURA O TRASFERIMENTI DI ESERCIZI COMMERCIALI.....	32
CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	33
ART. 86. ESERCIZIO DEI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	33
ART. 87. PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO.....	33
ART. 88. TRASPORTO DELLE MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA.....	33
ART. 89. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHE.....	33
ART. 90. REQUISITI DEI CARRETTI DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE.....	33
CAPO IX DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI.....	34
ART. 91. ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI.....	34
ART. 92. ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE.....	34
ART. 93. LUSTRASCARPE E VENDITORI DI GIORNALI.....	34
ART. 94. BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI.....	35
ART. 95. DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER I MESTIERI AMBULANTI.....	35
CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI.....	36
ART. 96. CORTEI FUNEBRI.....	36
ART. 97. PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI.....	36
CAPO XI SANZIONI.....	36
ART. 98. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI.....	37
ART. 99. RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO.....	37
ART. 100. SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE.....	37
ART. 101. SOSPENSIONE DELLE LICENZE.....	37
CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	38
ART. 102. ENTRATA IN VIGORE.....	38

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni concesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo o su carta semplice qualora si tratti di attività soggette a denuncia o comunicazione.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4.

Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché dalle norme disciplinate dal Servizio Sanitario o dagli Enti gestori.

Art. 5.

Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. E' vietato, comunque, sostare e transitare con qualsiasi mezzo su aree destinate a verde pubblico di proprietà comunale o destinate a "verde pubblico" da piani attuativi. In particolare la sosta ed il transito sono vietati nei parchi, nei giardini e nelle aiuole.
3. E' inoltre vietato condurre o sostare con animali su aree destinate a verde pubblico.

Art. 6.
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7.
Scarico di rottami e di detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie sul territorio Comunale.
2. Qualsiasi trasporto all'interno dei centri abitati di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.
3. I depositi autorizzati di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

Art. 8.
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

4. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla legislazione statale vigente.
7. Per l'installazione di tende solari si osservano le disposizioni del regolamento edilizio comunale.

Art. 9
Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la riduzione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 10.
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate, fatte salve particolari attività previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 11.
Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Art. 12.
Mercati di gente d'affari

1. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli

accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 13.

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 14.

Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni previste in materia dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 15.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 16.

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni

animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 18.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 19.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 20.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 21.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 22.

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 23.

Sgombro della neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.
4. Durante le operazioni di sgombero, l'Ufficio Tecnico comunale provvederà dando priorità alle strade comunali di collegamento dei centri, alle vie comunali, ai passaggi.
5. Nessun addebito potrà essere inoltrato all'Amministrazione se durante le operazioni di sgombero neve il materiale spostato occupi eventuali passaggi fatti salvi gli eventuali danni da verificarsi da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.
6. In casi di emergenza potrà essere richiesto l'utilizzo di mezzi e personale pubblico per l'apertura di passaggi o suolo privato.

Art. 24.

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 25.

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 26.

Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione con strutture ingombranti del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Art. 27.

Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare entro il centro abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Predette deroghe potranno essere concesse unicamente nei casi in cui gli animali siano collocati a conveniente distanza dalle abitazioni, e tenuti nel più rigoroso rispetto delle norme di decoro, nettezza, pulizia ed igiene e comunque non arrechino fastidio o molestia ad alcuno.

5. Fuori dei centri abitati è possibile detenere detti animali, purché vengano rispettate le norme di decoro, nettezza, pulizia ed igiene.
6. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 28.

Divieto di getto ed affissione di opuscoli o foglietti

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto e l'affissione di opuscoli, foglietti ed altri oggetti; gli stessi potranno essere consegnati a mano dei destinatari o depositate nelle apposite buche delle lettere.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art. 29.

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 30.

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. L'Autorità Comunale disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore o in difetto del proprietario.
7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
8. Gli stessi sono, infine, tenuti allo sfalcio dei giardini e spazi scoperti visibili da luogo pubblico o prospicienti la pubblica via o che comunque nuocciono all'igiene pubblica.

Art. 31.

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 32.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 33.
Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 34.
Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 35.
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 36.
Spolvero di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni è consentito sbattere e spolverare gli oggetti di cui sopra in orari che non disturbino la quiete pubblica.
3. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 37.

Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 38.

Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici e comunque immondizie od altri oggetti.
2. E' solo consentito di depositare negli appositi cassonetti i rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani.
3. E' altresì vietato introdurre negli appositi cestini pubblici ubicati lungo strade e piazze comunali e cimiteri, i contenitori dei rifiuti solidi o residui domestici per i quali è previsto l'uso degli appositi cassonetti.

Art. 39.

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli, cani, gatti, od altri animali; I detentori dei predetti animali, avvalendosi di palette e sacchetti o altri strumenti idonei, sono tenuti ad impedire che quest'ultimi lordano con le loro deiezioni solide il suolo pubblico.
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
 - g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobili a pedale, monopattini pattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 40.
Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
2. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 41.
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 42.
Recinzioni di terreni confinanti coi suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, nel rispetto delle norme del C.d.S., dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

4. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 43.

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 44.

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentito attivare industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Si intende rumorosa l'attività che superi i valori previsti dal D.P.C.M. 01.03.1991 e successive integrazioni o modificazioni.
4. Per le attività temporanee è consentita una deroga ai limiti di cui sopra con autorizzazione dell'Autorità Comunale, previo nulla-osta della A.s.l.. Detto provvedimento potrà contenere prescrizioni tra cui gli orari. L'attività rumorosa non potrà, comunque, essere svolta dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino nel periodo 1°ottobre – 30 aprile e dalle ore 14 alle 16 e dalle ore 22 alle 8 nel periodo 1 maggio- 30 settembre.
5. Nel caso di attività rumorose temporanee provocate da cantieri edili e/o da strumenti per l'edilizia l'autorizzazione di cui sopra, previa istanza degli interessati, dovrà essere rilasciata contestualmente al provvedimento autorizzatorio edilizio prevedendo anche gli orari di svolgimento dell'attività in deroga alle disposizioni del comma precedente.
6. Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
7. L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
8. I servizi tecnici municipali, avvalendosi delle strutture delle Asl; su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti

dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

9. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Art. 45.

Impianto di macchinari

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.
3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
4. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
5. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.
6. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
7. La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:
 - a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
8. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
9. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
10. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
11. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere

particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

12. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
13. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
14. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 46.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il centro abitato di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità Comunale, sentita la competente A.U.S.L. potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 47.

Funzionamento di apparecchiatura nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 48.

Rumori nei locali pubblici e privati.

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 49.

Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
2. In ogni caso, l'autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 50.

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 20 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 51.

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, nè successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.
4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 52.

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché all'interno dei pubblici locali.

Art. 53.

Detenzione di cani o altri animali di affezione nelle abitazioni

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
3. Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
4. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Art. 54.

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse dovranno essere utilizzate con suono sommesso.

Art. 55.

Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi, devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno nel rispetto dei limiti di cui alle disposizioni vigenti in materia. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 56.

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno negli orari di apertura.
2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 57.

Carovane di nomadi

1. La sosta di carovane di nomadi è consentita solo negli spazi appositamente individuati con delibera comunale.
2. In assenza di questi, l'Autorità Comunale potrà autorizzare la sosta indicando nell'autorizzazione scritta:
 - 1) il luogo in cui la sosta è consentita;
 - 2) la durata massima della sosta, fissata in 48 ore.
3. Dovrà comunque essere versato un deposito cauzionale fissato in Euro 516,46 (lire. 1.000.000), che verrà trattenuto qualora il luogo di ricovero temporaneo venga lordato, imbrattato sporcato dagli occupanti rendendo di conseguenza indispensabili l'intervento del servizio di igiene urbana.
4. È comunque vietata la sosta di carovane di nomadi nei centri abitati.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 58.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 59.

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti e comunque nel rispetto delle norme urbanistiche.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 60.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito sostanze infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
4. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
 - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati idonei dispositivi di sicurezza che interrompano il flusso del gas.
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Art. 61.

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 62.

Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
 3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
4. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 63.
Uso di fiamma libera

1. E' assolutamente vietato:
 - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 64.
Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e falò

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 65.
Animali pericolosi - Cani

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

2. I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola a paniere e di un collare. Nell'eventualità in cui non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.
3. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

4. Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.
5. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa statale e regionale.

Art. 66.
Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 67.
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 68.
Trasporto di acqua gassata e di seltz

1. I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 69.

Scalpellamento di vie o piazze

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 70.

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.
4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 71.

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 72.

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.
2. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi, dovranno comunque essere rispettate le norme di cantiere previste dal D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.
4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 73.

Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 74.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fissate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 75.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 76.

Orari degli esercizi

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 77.

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 78.

Vendita e scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 79.

Vendita del pane

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 80.

Vendita di, cocomeri, castagne e simili

1. Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.

Art. 81.

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.
2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 82.

Esalazioni di merce

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 83.

Tabella per la vendita dei combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 84.

Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Art. 85.

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

1. L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nelle disposizioni vigenti in materia.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 86.

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

Art. 87.

Preavviso di cessazione di servizio

1. Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Art. 88.

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

1. I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 89.

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

1. La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

Art. 90.

Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

1. I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

2. Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

CAPO IX

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 91.

Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale.
2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 92.

Esercizio di guide pubbliche

1. L'esercizio del mestiere di guida è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal comune previo conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della relativa professione.
2. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.
3. Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione «GUIDA AUTORIZZATA».
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica la legislazione statale e regionale in materia.

Art. 93.

Lustrascarpe e venditori di giornali

1. I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

Art. 98.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento, qualora non sia prevista una diversa sanzione dalla legislazione nazionale o regionale, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 51.65 (lire 100.000) ad un massimo di Euro 516.46 (lire 1.000.000).
3. Il trasgressore è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della violazione, o comunque entro 60 gg. dall'accertamento della stessa, una somma pari al minimo della sanzione edittale.
4. L'oblazione non è ammessa quando il fatto illecito abbia recato danni ai terzi o al comune.
5. Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 99.

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 successive modificazioni, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 100.

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 101.

Sospensione delle licenze

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione;
 - d) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 102.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.